

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI
E LA TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA

Prot. n° 20281 U.O. 4

del 27 SET. 2004

OGGETTO: Notifica Ordinanza commissariale n. 1197 del 16.09.2004 - Ditta Belvedere Benedetto - Capo d'Orlando (ME).

Allegati n. 1

RACCOMANDATA A.R.



- Alla Ditta Belvedere Benedetto
Via Europa, 16 - Fraz. Rocca
98070 - CAPRILEONE (ME)
- Alla Provincia regionale di Messina
Via Don Orione, is. 26 B
98124 - MESSINA
- Al Comune di Capo d'Orlando
Via Vittorio Emanuele, 7
98071 - CAPO D'ORLANDO (ME)
- Al Pubblico Registro Automobilistico
Via Bruno Giordano
98100 - MESSINA
- All' A.R.P.A. Sicilia
Via U. La Malfa, 169
P A L E R M O
- Alla G.U.R.S.
Via Caltanissetta, 2
PALERMO

Si notifica, allegata alla presente, l'Ordinanza commissariale citata in oggetto, con la quale questo Ufficio ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22/97, il progetto, proposto dalla Ditta Belvedere Benedetto, del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore,

rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lettere ed h) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/2003, sito in Contrada Masseria Sottana, nel territorio del Comune di Capo d'Orlando, autorizzandone la realizzazione.

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97, questo Ufficio ha altresì autorizzato la Ditta Belvedere Benedetto, con sede legale in Caprileone (ME), fraz. Rocca, Via Europa n. 10 ed impianto in Contrada Masseria Sottana, del Comune di Capo d'Orlando (ME), per un periodo di anni cinque a partire dalla data della medesima Ordinanza, all'esercizio dell'attività di centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/2003.

Alla G.U.R.S. si invia, in duplice copia, estratto dell'ordinanza sopra citata, affinché proceda alla sua pubblicazione.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Salvatore Gambino)

ananza N. 1197



PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

Il Commissario Delegato

PER L'EMERGENZA RIFIUTI
E LA TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA

COMMISSARIO DELEGATO
ON. DR. SALVATORE CUFFARO

VICE COMMISSARIO
AVV. FELICE CROSTA

- VISTO** l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTA** l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, con la quale il Presidente della Regione è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
- VISTE** le ordinanze del Ministro dell'Interno n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001, n. 3190 del 22.03.2002, n. 3265 del 21 febbraio 2003 e n. 3334 del 23.01.2004 con le quali sono state approvate modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999;
- VISTO** l'art 1-ter del decreto legge 07.02.2003, n. 15, come convertito, con modificazioni, con legge. 08.04.2003, n. 62 recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale;
- VISTA** la Disposizione n. 641 del 23.07.2001, con la quale il Presidente della Regione, nella qualità di commissario delegato, ha nominato vice commissario l'avv. Felice Crosta, conferendo allo stesso tutte le competenze afferenti il Commissario delegato, nonché tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'ordinanza 2983/99 e dalle successive ordinanze modificative ed integrative;
- VISTO** in particolare l'art. 9 comma 1, dell'Ordinanza n. 2983 del 31/05/1999, integrata dall'art. 4 comma 16 dell'Ordinanza n. 3136 del 25/05/2001, da cui si evince che il Commissario Delegato-Presidente della Regione Siciliana, provvede, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22/97, all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione alla realizzazione delle opere, nonché, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97, all'autorizzazione all'esercizio degli impianti di recupero e smaltimento;
- VISTA** la delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti lo smaltimento dei rifiuti;

Ordinanza N. 1197



- VISTO** il decreto legislativo 05/02/1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio" e le successive modifiche ed integrazioni ad esso apportate;
- VISTO** il decreto dell'Assessorato Territorio ed Ambiente n. 288 del 3 marzo 1989 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla disciplina delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti;
- CONSIDERATO** che l'art. 57 del sopracitato D.Lgs. n. 22/97, prevede che le norme regolamentari e tecniche che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del citato decreto legislativo e che ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi;
- VISTI** la legge 28/12/1993 n. 549, il decreto 20/09/2002 e il D.M. 03/10/2001;
- VISTO** il D.Lgs. n. 95/92 di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO** il Decreto 16 maggio 96, n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO** il D.P.R. 12 aprile 1996 concernente le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e le successive modifiche ed integrazioni di cui al DPR 3 settembre 1999;
- VISTA** l'art. 91 della Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 in materia di valutazione di impatto ambientale;
- VISTA** l'art. 129 comma 23 della Legge regionale 26 marzo 2002, che sopprime l'art. 5 della L.R. n. 181/81;
- VISTI** i codici C.E.R. allegati al D.Lgs. n. 22/97 e la loro trasposizione ai codici dell'elenco dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CEE, come modificata dalle decisioni 2001/118/CEE, 2001/119/CEE e 2001/573/CEE;
- VISTA** la Direttiva 09/04/02 recante "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco di rifiuti;
- VISTA** l'Ordinanza Commissariale 18 dicembre 2002 n. 1166 con la quale è stato adottato il Piano di gestione dei rifiuti ed il Piano delle bonifiche in Sicilia;
- VISTO** il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante "Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso";
- VISTA** l'Ordinanza Commissariale 2 dicembre 2003 n. 2196, con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità di presentazione delle garanzie finanziarie;
- VISTO** il D. Lgs. n. 209/1999, recante "Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT);

istanza N. 1197



VISTO

il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n.324 del 25/03/2004;

VISTA

l'istanza avanzata dalla Ditta Belvedere Benedetto con sede legale in Caprileone - fraz. Rocca, via Europa n° 16 ed impianto in Capo D'Orlando (ME) Contrada Masseria Sottana, assunta al protocollo dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente in data 13/12/01 al n. 72961;

VISTA

l'istanza avanzata dalla Ditta Belvedere Benedetto con sede legale in Caprileone - fraz. Rocca, via Europa n° 16 ed impianto in Capo D'Orlando (ME) Contrada Masseria Sottana, assunta al protocollo di questo Ufficio in data 18/04/2003 al n. 7329, tendente ad ottenere l'approvazione del progetto di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs n. 22/97, nonché l'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 28 del medesimo decreto legislativo;

VISTO

il progetto allegato all'istanza e le successive modifiche ed integrazioni, costituito dai seguenti elaborati:

- Tav. A1 - Relazione tecnica;
- Tav. A2 - Valutazione di impatto ambientale;
- Tav. B1 - Planimetria generale;
- Tav. B2 - Planimetria con distribuzione dei vari settori;
- Tav. B3 - Pianta coperture;
- Tav. B4 - Planimetria relativa al trattamento delle acque;
- Tav. B5 - Planimetria con l'ubicazione dei presidi antincendio;
- Tav. B6 - Prospetti e sezioni;
- Tav. B7 - Particolare disoleatore e pavimentazione;
- Piano di gestione;
- Relazione geologica;
- Scheda tecnica;

VISTE

le integrazioni prodotte dalla Ditta con varie note;

VISTA

la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata dalla Ditta, attestante il rispetto, nell'esercizio dell'attività in parola, delle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, salute e sicurezza sul lavoro, igiene pubblica, pubblica sicurezza e disciplina del commercio;

VISTO

il verbale della Conferenza convocata da questo Ufficio, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22/97, in data 06/04/2004;

VISTO

il parere favorevole reso dal Comune di Capo d'Orlando (ME) in sede di conferenza del 6/4/2004;

VISTO

il parere favorevole reso in Conferenza del 6/4/2004 dal rappresentante dell'ASL n.5 con le seguenti prescrizioni:

- presentazione di una relazione di impatto acustico ambientale ai sensi della Legge 447/95;
- separazione del collegamento alla pubblica fognatura delle acque provenienti dai pluviali da quello proveniente dall'impianto di trattamento delle acque meteoriche;

Ordinanza N. 1197



- VISTA** la dichiarazione resa in Conferenza del 6/4/2004 dal rappresentante del Comando Provinciale dei VV.F. di Messina, relativa alla non appartenenza dell'attività in oggetto a quelle soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, di cui all'elenco allegato al D.M. 16/02/1982;
- VISTA** la nota prot. n. 5079 del 21/08/2004 con la quale l'Azienda Sanitaria locale N. 5 di Messina, Settore Medicina del Lavoro, esprime parere favorevole;
- VISTA** la nota assunta al protocollo di questo Ufficio in data 01/06/2004 al n°11025, con la quale la ditta comunica di aver presentato la relazione di impatto acustico alla ASL n°5;
- VISTA** l'Ordinanza commissariale n. 1196 del 16-09-2004, con la quale è stato rilasciato alla Ditta Belvedere Benedetto, ai sensi del D.P.R. 12.04.96, giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'impianto di Contrada Masseria Sottana in Capo D'Orlando (ME), con le seguenti prescrizioni:
1. le operazioni di deposito preliminare e di movimentazione dei rifiuti liquidi, dovranno essere effettuate secondo metodologie che escludano la possibilità di sversamenti degli stessi;
 2. lo stoccaggio dei rifiuti, sia all'interno che all'esterno del capannone dovrà essere effettuato per tipologie omogenee;
 3. dovrà essere evitata la vicinanza di tipologie di rifiuti che, in caso di sversamenti accidentali, possano causare effetti sinergici;
 4. dovrà essere garantito il rispetto del D.P.R. 203/88 per quanto attiene alle eventuali emissioni gassose prodotte durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
 5. dovrà essere garantito il rispetto del D.M. n. 447/95 per quanto attiene le emissioni sonore;
- VISTO** il certificato generale del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ufficio Locale di Patti prot. n. 03187/0092-0288 del 12 luglio 2004, dal quale si rileva che nulla risulta a carico del Sig. Belvedere Benedetto nato a San Fratello (ME) il 10/09/1958;
- VISTO** il certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Messina prot. n. CEW/9975/2004/CME0267 del 09 luglio 2004, dal quale si evince che a carico della Ditta Belvedere Benedetto non risultano dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e che a carico del Sig. Belvedere Benedetto nato a San Fratello (ME) il 10/09/1958, nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31 marzo 1965, n. 575 e successive modificazioni;
- RITENUTO** pertanto, alla luce di tutti i pareri citati, di potere procedere, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22/97, all'approvazione del progetto ed all'autorizzazione alla realizzazione delle opere del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti proposto dalla Ditta, nonché al contestuale rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97, subordinando quest'ultima alla presentazione a questo Ufficio di:
- certificato di fine lavori attestante la conformità degli stessi al progetto approvato;

...nanza N. 1197



- garanzie finanziarie conformi a quanto previsto dall'Ordinanza Commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003;
- autorizzazione allo scarico sia per i reflui provenienti dell'attività che per i reflui civili;

RITENUTO

di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che saranno emanate in attuazione del citato D.Lgs. n. 22/97, anche se più restrittive;

Per quanto sopra espresso:

ORDINA

Art.1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22/97, è approvato il progetto del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione previste alle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, costituito dagli elaborati elencati in premessa, proposto dalla ditta Belvedere Benedetto, con sede legale in Capri Leone - Frazione Rocca, Via Europa 16 ed impianto in Capo d'Orlando Contrada Masseria Sottana e ne è altresì autorizzata la realizzazione, fatte salve le prescrizioni di tutti gli Enti riportate nelle premesse;

Art.2

L'esecutività del progetto è comunque subordinata al rilascio da parte degli Enti competenti dei corrispondenti titoli autorizzativi prescritti dalle norme urbanistico-edilizie vigenti;

Art.3

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97 la Ditta Belvedere Benedetto, con sede legale in Capri Leone - Frazione Rocca, Via Europa 16 ed impianto in Capo d'Orlando Contrada Masseria Sottana, è autorizzata, per cinque anni a partire dalla data della presente Ordinanza, all'esercizio dell'attività di centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03.

La ditta prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività dovrà produrre a questo Ufficio, così come specificato in premessa, la seguente documentazione:

- certificato di fine lavori attestante la conformità degli stessi al progetto approvato;
- garanzie finanziarie conformi a quanto previsto dall'Ordinanza Commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003;
- autorizzazione allo scarico sia per i reflui provenienti dell'attività che per i reflui civili;

Art. 4

I rifiuti oggetto della presente ordinanza di autorizzazione sono identificati, ai sensi della Direttiva 09/04/02, con i seguenti codici CER:

RIFIUTI SPECIALI

- 160103 pneumatici fuori uso
- 160106 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
- 160112 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111



- 160115 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114
- 160116 serbatoi per gas liquido
- 160117 metalli ferrosi
- 160118 metalli non ferrosi
- 160119 plastica
- 160120 vetro
- 160122 componenti non specificati altrimenti
- 170401 rame, bronzo e ottone
- 170402 alluminio
- 170403 piombo
- 170404 zinco
- 170405 ferro e acciaio
- 170406 stagno
- 170407 metalli misti

RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

- 130105* emulsioni non clorurate
- 130111* oli sintetici per circuiti idraulici
- 130113* altri oli per circuiti idraulici
- 130205* scarti di oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
- 130206* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
- 130208* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
- 140601* clorofluorocarburi, HCFC, HFC
- 150202* assorbenti materiali filtrati (inclusi i filtri dell'olio non specificati altrimenti) stracci ed indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
- 160104* veicoli fuori uso
- 160107* filtri dell'olio
- 160108* componenti contenenti mercurio
- 160110* componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
- 160111* pastiglie per freni, contenenti amianto
- 160113* liquidi per freni
- 160114* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
- 160601* batterie al piombo
- 160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi.
- 160805* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico.
- 160807* catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose.
- 170409* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose.

Art.5

La potenzialità massima annua autorizzata è così ripartita:

- rifiuti speciali: 4947 Tonnellate/anno.
- rifiuti speciali pericolosi: 1508 Tonnellate/anno.

Art.6

Il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti è di mesi sei e la capacità di stoccaggio degli stessi non deve superare il quantitativo di 1 tonnellata su m² di superficie disponibile;

Art.7

Nello stoccaggio delle apparecchiature e/o dei componenti contenenti PCB dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel D. Lgs n. 209/99 nonché nel programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n.324 del 25/03/2004;

Art.8

La capacità di stoccaggio dei rifiuti identificati con i codici C.E.R. 130105* - 130111* - 130113* - 130205* - 130206* - 130208* non deve superare i 500 litri.

Art.9

Nella gestione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, devono essere rispettate tutte le condizioni e prescrizioni previste dal piano per il settore e dal successivo decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.

Art.10

Ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 22/97 è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. I rifiuti potranno essere stoccati provvisoriamente per un periodo massimo di mesi sei, ai fini del successivo invio ad impianti per il recupero e/o per lo smaltimento finale degli stessi, fatte salve le parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore e destinate alla vendita, a condizione che queste ultime siano stoccate separatamente e con opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.

Art.11

Le parti di ricambio attinenti la sicurezza, individuate nell'allegato III al D.Lgs. n. 209/03, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e possono essere utilizzate solo se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285.

Art.12

La Ditta dovrà tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 22/97 ed al D.M. n. 148 del 01.04.1998. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 22/97 ed all'utilizzo dei formulari di identificazioni conformi al modello approvato con D.M. n. 145 del 01.04.98 nel caso di trasporto di rifiuti.

Art.13

la ditta è tenuta al rispetto delle norme in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente di cui alla legge 28/12/1993 n. 549, al Decreto 20/09/2002 recante "Attuazione dell'art. 5 della legge 28/12/1993 n. 549" ed al D.M. 03/10/2001;

Art.14

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. La presente autorizzazione è in ogni caso subordinata al rispetto delle altre norme contenute nel D.Lgs. n. 22/97 e delle norme anche regionali più restrittive che dovessero intervenire in materia. In ogni caso l'attività di recupero dovrà essere effettuata con modalità tali da evitare rischi e pericoli per l'Ambiente e la salute pubblica.

Art.15

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organi.

Art.16

La Provincia Regionale di Messina ed il Comune di Capo D'orlando (ME), eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza.

Ordinanza N. 1197

Art.17 Il presente provvedimento è subordinato al rispetto delle altre norme in materia di rifiuti e delle norme, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia.

Art.18 Alla presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

La presente ordinanza sarà pubblicata per estratto sulla G.U.R.S.

Palermo li, 16 SET. 2004



IL VICE COMMISSARIO
(Avv. Felice CROSTA)